



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2021 con il quale Valentina Vezzali è stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021 con il quale al Sottosegretario di Stato, Valentina Vezzali, è stata attribuita la delega di funzioni in materia di sport;

VISTO l’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano, istituisce presso l'allora Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”;

VISTO ancora l'articolo 1, comma 369, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a uno più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con gli altri ministri interessati, l'utilizzo del fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano;

CONSIDERATO che tale fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano ha una dotazione iniziale pari a euro 8.016.523,00 per l'anno 2020, a euro 10.235.819,00 per l'anno 2021 e a euro 10.095.718,00 a decorrere dall'anno 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020 con cui si approva il bilancio di revisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023;

VISTO il decreto di variazione di bilancio n. 19/BIL 9 febbraio 2021, con il quale è stata riportata, in ermini di competenza e cassa, all'esercizio finanziario 2021 la somma di euro 3.145.626,00 sul cap. 846 p.g. 30, quali fondi non impegnati al 31 dicembre 2020;

TENUTO CONTO che, per quanto sopra esposto, l'attuale dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano da ripartire ammonta ad euro 13.381.445,00;

CONSIDERATO che le risorse contenute nel predetto fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) sostenere la maternità delle atlete non



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

professioniste; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione
f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;

RITENUTO pertanto di dover procedere al riparto delle somme disponibili per l'anno 2021;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il presente decreto regola l'utilizzo delle risorse contenute nel "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", disponibili sul capitolo 846 del Cdr 17 "Sport" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto indicato nelle premesse.

Art. 2

(Assegnazione delle risorse)

1. Le risorse stanziare nel "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", per l'anno 2021, pari ad euro 13.381.445,00 sono ripartite per le finalità e gli importi indicati nella tabella di seguito riportata:

Finalità	Importo
Iniziative volte all'inclusione delle persone disabili all'esercizio della pratica sportiva mediante l'utilizzo di ausili idonei	4.000.000,00
Sostegno alla maternità delle atlete	350.000,00
Realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, con particolare attenzione agli eventi sportivi femminili	7.330.002,00
Attività volte a garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale modalità per concorrere all'armonico sviluppo psico-fisico dei minori, anche attraverso specifiche campagne di comunicazione	1.300.000,00
Attività strettamente necessarie alla gestione operativa del Fondo, comprese le attività di monitoraggio di progetti ed eventi, anche tramite strutture di supporto tecnico-informativo e amministrativo	401.443,00



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 3

(Avviamento alla pratica sportiva dei soggetti disabili)

1. Al fine di incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone con disabilità mediante l'uso di ausili per lo sport, il contributo indicato nella tabella di cui all'articolo 2 del presente decreto è utilizzato per acquistare ausili per lo sport da assegnare in uso gratuito alle persone con disabilità che ne fanno idonea richiesta.
2. Con accordo sottoscritto tra il Dipartimento per lo sport, il Comitato Italiano Paralimpico in data 19 novembre 2020, in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2020, con validità sino al 31 dicembre 2021, sono stati individuati i criteri per l'accesso al contributo.
3. Con separato accordo di collaborazione tra il Dipartimento per lo sport, il Comitato Italiano Paralimpico e INAIL sono state individuate le modalità di collaborazione tra gli Enti e le modalità di erogazione del contributo, ed è stata realizzata una specifica piattaforma online per la ricezione delle domande per la pubblicazione degli ausili disponibili su tutto il territorio nazionale, nonché una banca dati relativa alle diverse tipologie di ausili per l'attività sportiva di persone con disabilità.
4. Per la gestione delle attività e dei servizi connessi alla realizzazione della presente misura, il Dipartimento per lo sport potrà stipulare uno o più accordi operativi con la società *in house* "Sport e Salute S.p.A."

Art. 4

(Sostegno alla maternità delle atlete)

1. Al fine di sostenere la maternità delle atlete, nel limite delle risorse individuate nella tabella di cui all'articolo 2 del presente decreto, il Dipartimento per lo sport eroga un contributo alle atlete che abbiano il titolo per farne richiesta secondo i criteri e le modalità indicati ai successivi commi.
2. Hanno diritto al contributo le atlete che al momento della richiesta soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni: i) attuale svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta del Comitato Olimpico nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico; ii) assenza di redditi derivanti da altra attività per importi superiori a 15.000,00 euro lordi annui; iii) mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o altri gruppi che garantiscono una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; iv) mancato svolgimento di una attività lavorativa che garantisca una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; v) possesso della cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione Europea oppure, per le atlete cittadine di un paese terzo, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della richiesta.
3. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, le atlete devono trovarsi al momento della richiesta, alternativamente, in una delle seguenti ulteriori situazioni: i) aver partecipato negli ultimi cinque anni a una olimpiade o a un campionato o coppa del mondo oppure a un campionato o coppa europei riconosciuti dalla federazione di appartenenza; ii) aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di una selezione nazionale della federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali; iii) aver preso parte per almeno due stagioni sportive compresa quella in corso, a un campionato nazionale federale.
4. A condizione che l'atleta abbia interrotto la propria attività agonistica, il diritto a percepire il contributo di maternità può essere esercitato a partire dalla fine del primo mese di gravidanza e non oltre la fine dell'ottavo, tale diritto decade in ogni caso nel momento in cui l'atleta riprende l'attività agonistica.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

5. Il contributo di maternità è erogato fino a un massimo di dieci mensilità d'importo pari a mille euro ciascuna a far data dall'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata la richiesta. Le somme erogate ai sensi del presente articolo costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In caso di interruzione della gravidanza il diritto alla percezione del contributo permane fino alla ripresa dell'attività agonistica e comunque per non più di tre mesi.

6. La richiesta è presentata al Dipartimento per lo sport tramite invio per posta elettronica di un apposito modulo reperibile sul sito istituzionale del Dipartimento. Ogni anno, il Dipartimento per lo sport pubblica sul proprio sito istituzionale le statistiche relative all'attuazione del presente articolo, indicando in particolare il numero delle atlete che hanno richiesto il contributo di maternità e quelle che lo hanno ricevuto, nonché l'ammontare complessivo delle somme erogate e di quelle residue. Il Dipartimento per lo sport può altresì organizzare uno o più incontri con le associazioni di categoria per monitorare l'andamento delle politiche di sostegno alla maternità delle atlete.

7. Le richieste di contributo sono soddisfatte secondo l'ordine temporale di ricevimento fino a esaurimento, verificato anche in via prospettica, delle risorse destinate con la tabella di cui all'articolo 2 del presente decreto al sostegno della maternità delle atlete.

Art. 5

(Eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale)

1. Per l'erogazione dei contributi finalizzati a sostenere, attraverso cofinanziamento, la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale, inclusi gli eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale di cui alla tabella indicata all'articolo 2 del presente decreto, il Dipartimento per lo sport pubblicherà uno o più avvisi, con i quali saranno definiti i criteri, i termini e le modalità di presentazione delle istanze. Le richieste di contributo saranno analizzate da una apposita commissione che effettuerà una prima istruttoria sull'ammissibilità delle domande pervenute al fine di sottoporle alla approvazione dell'Autorità politica delegata in materia di sport.

2. Le richieste dovranno specificare, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a. prestigio nazionale e/o internazionale dell'evento sportivo;
- b. prestigio almeno nazionale in caso di eventi femminile;
- c. impatto dell'evento sportivo sull'economia e sulle comunità dei territori coinvolti;
- d. capacità di coinvolgimento di soggetti a rischio e fasce deboli della popolazione;
- e. sostenibilità sociale, ambientale ed economica dell'evento sportivo.

3. I soggetti richiedenti, all'atto di presentazione dell'istanza di contributo, devono trasmettere il budget dei costi e ricavi, indicando tutte le entrate, incluse quelle derivanti da ulteriori finanziamenti pubblici, e le voci di spesa preventivate. Il Dipartimento erogherà un contributo per il cofinanziamento in proporzione alle spese effettivamente sostenute, nelle modalità che verranno indicate negli appositi avvisi.

4. Il Dipartimento per lo sport provvede a pubblicare appositi Avvisi per la presentazione delle richieste, nonché cura ogni adempimento necessario all'erogazione dei contributi ed al rimborso dei costi sostenuti, mediante la stipula di apposite Convenzioni con i soggetti beneficiari.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 6

(Attività volte a garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva)

1. Al fine di garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale modalità per concorrere all'armonico sviluppo psico-fisico dei bambini e degli adolescenti, il Dipartimento per lo sport procede ad individuare i beneficiari attraverso le procedure contemplate nelle normative vigenti, ai fini dell'erogazione delle risorse pubbliche, nonché della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2015 concernente le modalità e i criteri per la concessione di rimborsi spese per la realizzazione di progetti culturali e sociali di alta rilevanza.
2. Il Dipartimento per lo sport cura la realizzazione di opportune campagne di comunicazione e informazione, allo scopo di fornire adeguata comunicazione alla platea dei soggetti potenzialmente interessati, secondo le medesime modalità previste dal comma 1.

Art. 7

(Ulteriori attività)

1. Nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili sul capitolo 846 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - "Fondo per il potenziamento del movimento sportivo italiano" CdR 17 "Sport" di competenza del Dipartimento per lo sport, un importo pari ad euro 401.443,00 (3% dello stanziamento totale) può essere utilizzato per spese concernenti le attività di monitoraggio di progetti ed eventi, anche tramite strutture di supporto tecnico-informatico ed amministrativo.

Il presente decreto, da pubblicare sul sito del Governo e del Dipartimento per lo sport, è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

10 APR 2021

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Daniele Franco

DANIELE FRANCO
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
14.04.2021 10:32:31 UTC

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri


Il Sottosegretario di Stato allo Sport

Valentina Vezzali



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze



Registrato dalla Corte dei Conti

Il 21 maggio 2021 al n. 1304